

AVV. MADDALENA CARUSONE

81030 – LUSCIANO (CE) – Via Carlo Levi, n. 15

Tel. e fax 081-8148264 – Mobile 3298052656

E- mail: avv.carusone@gmail.com – Pec maddalena.carusone@pec.it

Cod. Fisc. CRSMDL74R42F799Y - Part. IVA 02903600613

TRIBUNALE DI NAPOLI NORD

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 414 C.P.C CON CONTESTUALE

ISTANZA EX ART. 700 C.P.C.

e istanza per la determinazione delle modalità di notificazione ai sensi

dell'art. 151 c.p.c.

per:

la prof.ssa RUSSO Carmela (CF RSSCML77E2A512A), nata ad Aversa (CE), il 02/05/1977 e residente in Villa di Briano (CE), alla Via Giotto n. 20, rappresentata e difesa dall'avv. Maddalena Carusone (CF CRS MDL 74R42F799Y), come da mandato in calce alla presente – rilasciato su foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine, di cui si attesta, da subito, la conformità all'originale – e con questa elettivamente domiciliata in Lusciano (CE), alla via Carlo Levi 15, dove si chiede di ricevere le comunicazioni afferenti l'odierno procedimento, via fax al n. 081-8148264 ovvero tramite posta elettronica certificata all'indirizzo: maddalena.carusone@pec.it

Contro

- **Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR)** (CF 80185250588), con sede in Roma, Viale Trastevere, n. 78/A, in persona del Ministro p.t., elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli – 80134 – Via Armando Diaz n. 11;

nonché

- **il MIUR – Ufficio Scolastico per la Regione Campania** (CF 80039860632), con sede in Napoli, alla Via Ponte della Maddalena, n. 55, in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Napoli – 80134 – alla Via Armando Diaz n. 11;

e, ancora, nei confronti



di tutti i docenti potenzialmente controinteressati, inseriti nell'attuale graduatoria di mobilità interprovinciale 2016/2017, a rischio di pregiudizio (in termini di posizione nella detta graduatoria) nell'eventualità di accoglimento delle pretese avanzate dalla ricorrente in questa sede.

*** **

In fatto

1. In data 11/08/2015, la prof.ssa Carmela Russo – 242^ nell'Elenco sostegno graduatoria provinciale definitiva scuola II grado e facente parte delle GAE per la classe di concorso A061 (Storia dell'Arte) e AD 02 (Sostegno, Area Umanistica – Linguitica – Musicale) – ha presentato domanda di partecipazione al Piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato attuato dal MIUR in virtù di quanto disposto dalla legge 107/2015 (art. 1, comma 97), esprimendo preferenza, ai sensi dell'art. 1, comma 100 della citata legge, per i posti di sostegno ed indicando, nell'ordine di preferenza della province disponibili, quelle facenti parte della Regione Campania (Napoli, Caserta, Avellino, Benevento) e quelle della Regione Lazio.
2. In data 10/11/2015 – in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1, commi 96, 97 e 98 della legge n. 107/2015 – il Ministero ha formulato la proposta di assunzione della ricorrente in fase C) nell'ambito della provincia di Napoli, considerando, a tal fine, la preferenza su posto di sostegno.
3. In data 11/11/2015, con l'accettazione della ricorrente, si è perfezionata la proposta di assunzione ai sensi dell'art. art. 1, comma 98, lett. c) e con contratto del **17/12/2015**, il MIUR – Ufficio Scolastico per la Regione Campania – ne ha disposto l'assunzione a tempo indeterminato, per 18 ore settimanali, per un posto di sostegno e per l'insegnamento di Storia dell'Arte (A061), con decorrenza giuridica dal 1/09/2015 e decorrenza economica dalla data di effettiva assunzione.
- 3.1. Visto l'impegno della ricorrente, alla data del 17/12/2015, in supplenza annuale, per posto di sostegno, presso l'Istituto ISIS (Istituto statale istruzione secondaria) di Frattamaggiore "Gaetano Filangieri", in ottemperanza a quanto sancito dall'art. 1, comma 99 della legge n.



107/2015, il servizio è proseguito – anche in virtù del sottoscritto contratto – sino alla conclusione delle attività didattiche e l’assegnazione alla sede definitiva è stata differita alla data del 1/9/2016, a seguito delle operazioni di mobilità nazionale di cui all’art. 1, comma 108, legge n. 107/2015.

4. In data 8/4/2016 è stato sottoscritto il CCNI concernente la mobilità del personale docente per l’A.S. 2016/2017, destinato a: *docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato con sede definitiva, docenti ancora in attesa di sede definitiva e quelli nominati in ruolo nelle prime due fasi del piano di assunzioni 2015/2016 (Fase Zero e Fase A) senza sede definitiva, docenti immessi in ruolo nelle Fasi B e C del piano straordinario, chiamati a partecipare alla mobilità al fine di ottenere la titolarità su ambito territoriale.*

- 4.1. Nell’ambito del citato CCNI e, specificatamente, all’art. 6, sono state individuate 4 fasi per le operazioni di **mobilità territoriale**, con la previsione di un’irragionevole **precedenza** nella scelta delle sedi per i docenti già assunti entro l’anno 2014/2015 e per quelli assunti per l’anno 2015/2016 da Fase Zero a Fase A.

- 4.2. Nel dettaglio:

Fase A della mobilità: *Gli assunti entro il '14/15 potranno fare domanda di mobilità territoriale su scuola.....su tutti i posti vacanti e disponibili nonché su quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE. I docenti in questione potranno anche proporre domanda di mobilità tra ambiti di province diverse, come da punto 1 della fase B. Gli assunti nell’a.s, '15/16 da fase Zero ed A del piano assunzionale 15/16 otterranno la sede definitiva, in una scuola degli ambiti della provincia in cui hanno ottenuto quella provvisoria.*

Fase B della mobilità:

Gli assunti entro il '14/15 potranno proporre istanza di mobilità per gli ambiti anche di province diverse, indicando un ordine di preferenza tra gli stessi e nel limite numerico dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito, compresi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano



assunzionale 15/16 provenienti da GAE, rimasti a seguito delle operazioni di cui alla Fase A. ...Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti dalle Graduatorie di Merito del Concorso 2012, indicheranno l'ordine di preferenza tra gli ambiti della Provincia. L'ambito di assegnazione definitiva sarà individuato secondo l'ordine di preferenza espresso, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza.

FASE C della mobilità:

Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. **La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali.** L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza.

FASE D della mobilità: Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi Zero ed A del piano assunzionale 15/16 nonché da fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti dalle Graduatorie di concorso potranno, in deroga al vincolo triennale, proporre istanza di mobilità nel limite dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito dopo le operazioni di cui alle Fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo l'ordine di preferenza tra gli ambiti territoriali indicato nell'istanza. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza.

5. Con ordinanza ministeriale n. 241/2016 (datata 8/4/2016) sono state fornite le indicazioni operative per la predisposizione e la presentazione della domanda di mobilità territoriale, con la previsione, illegittima, di una preferenza su “scuola” per gli interessati alla fase A della mobilità e



di una preferenza solo su “ambiti” o “province” per i partecipanti alle fasi C e D di quelle operazioni.

6. Peraltro, all’art. 9, comma 15 della detta ordinanza, è stato stabilito: *I docenti neo-assunti che partecipano al movimento per l’assegnazione della sede definitiva possono esprimere preferenze relative a posti di sostegno, se in possesso del prescritto titolo di specializzazione, ovvero a classe di concorso o posto comune. Lo stesso personale docente immesso in ruolo per l’insegnamento su posti di sostegno può presentare domanda di assegnazione di sede solo per tale tipologia di posto.*

Al comma 17: ***il personale del comma 96 dell’art 1 della legge 107/15 lettera b) immesso in ruolo ai sensi del comma 98 dell’art 1 della legge 107/15 lettere b) e c) dovrà indicare, ai fini dell’assegnazione della titolarità definitiva, tutti gli ambiti delle province italiane anche utilizzando i codici sintetici provinciali; in caso di domanda incompleta il sistema completerà la medesima seguendo la catena di vicinanza tra gli ambiti provinciali decretata dall’Ufficio scolastico regionale di competenza e la catena di vicinanza tra le province italiane allegata che verrà pubblicata nel sito Miur nell’apposita sezione MOBILITA’ 16/17 e redatta secondo le modalità di cui al modello allegato alla presente O.M.***

7. In data 28/5/2016 la ricorrente ha presentato domanda di mobilità per assegnazione su “ambito” a livello nazionale, indicando i titoli e le precedenze così come richieste ed esprimendo l’ordine delle preferenze delle 100 province previste dalla normativa.
8. In data 02/07/2016 il Miur le ha riconosciuto un punteggio base di 24.00 punti, un punteggio aggiuntivo su sostegno di 6.00 punti e un punteggio aggiuntivo per il comune riconoscimento di 6.00 punti.

Nulla è stato riconosciuto per il servizio paritario pre-ruolo svolto presso dall’A.S. 2008 all’A.S. 2013 presso l’Istituto Don Bosco di Frattamaggiore e ciò in considerazione della previsione di cui alle “Note comuni” al trasferimento del personale docente, allegate al citato CCNI secondo cui: “il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di



carriera E' fatto salvo il riconoscimento del servizio prestato fino al 31.8.2008 nelle scuole paritarie primarie che abbiano mantenuto lo status di parificate congiuntamente a quello di paritarie e del servizio comunque prestato nelle scuole paritarie dell'infanzia comunali)".

9. In data 13/8/2016, la ricorrente ha ricevuto la notifica del proprio trasferimento, per l'A.S. 2016/2017, su posto di sostegno in Lombardia Ambito 021.

In particolare, dall'esame della graduatoria relativa alle operazioni di mobilità sulle province indicate nell'ordine delle espresse preferenze, la ricorrente ha rilevato che:

a) per la Regione Lazio sono state assegnate 372 posti a fronte dei 407 disponibili su posti di sostegno Scuola secondaria di II grado;

b) le operazioni di assegnazione definitiva sono state compiute in violazione dei criteri di precedenza imposti dalla legge e dall'art. 13 del CCNI mobilità;

c) l'assegnazione di alcuni posti su sostegno, per gli ambiti Campania (già indicati dalla ricorrente tra quelli di preferenza) a docenti aventi nella graduatoria di mobilità un punteggio inferiore a quello riportato dalla stessa ricorrente, ovvero, a parità di punteggio una minore età anagrafica;

d) il riconoscimento ad alcuni docenti – preferiti nell'individuazione dei posti su ambiti indicati dalla ricorrente secondo l'ordine di preferenza – di un punteggio superiore a quello riportato dalla prof.ssa Russo anche sulla base della valutazione di precedenza non valutabili ai fini della mobilità e in ragione di un servizio “pre-ruolo” presso Istituti paritari, non considerabile ai fini dell'assegnazione definitiva.

10. In data 19/08/2016, l'istante – contestando l'operato del MIUR nell'individuazione della sua sede definitiva presso la provincia di Milano – ha presentato istanza di conciliazione ex art. 13 del CCNL Comparto Scuola del 29/11/2007, senza, però, riceverne alcun riscontro.

10.1. **In data 31/08/2016, la ricorrente ha ricevuto comunicazione della sua assegnazione definitiva per il triennio presso l'Istituto**



MIIS058007 Paolo Frisi (Ambito LOM0000021), posto di sostegno e classe di concorso A061.

Tanto premesso, la prof.ssa Russo si vede costretta ad adire Questo Ufficio perché si valuti, nel suo interesse, la legittimità o meno dell'operato del Miur nell'attuazione delle procedure che hanno determinato la sua immissione in ruolo e la sua assegnazione definitiva su ambito "disagiato" rispetto a quelli individuati secondo l'ordine di preferenza indicato dalla normativa vigente.

L'azione ordinaria viene proposta unitamente ad istanza cautelare d'urgenza per le ragioni che di seguito si dettagliano.

Sulla competenza funzionale del Giudice del lavoro adito

Sussiste la competenza del Giudice del lavoro per controversie come quella in esame trattandosi di lite afferente questioni di mobilità e graduatorie, rispetto alle quali, anche di recente, la Suprema Corte ha così statuito: *in materia di graduatorie permanenti del personale docente e con riferimento alle controversie promosse per l'accertamento del diritto all'inserimento in graduatoria, con precedenza rispetto ad altri docenti, ai sensi degli artt. 410 e 522 d.lgs. n. 297/1994 e successive modifiche, la giurisdizione spetta al Giudice ordinario* (Cass. S. U., n. 2573/2015 e Cass. S. U. n. 17466/ 2009).

✓ Sulla competenza territoriale del Giudice del lavoro adito

Sussiste la competenza territoriale di Questa Sezione lavoro in ragione dell'instaurazione del rapporto per cui è causa presso l'ISIS (Istituto statale istruzione secondaria) "Gaetano Filangieri" di Frattamaggiore (NA).

In occasione dell'immissione in ruolo per effetto della Fase C) del Piano straordinario di assunzioni, la ricorrente era già impegnata in attività di supplenza annuale presso il detto Istituto; in quella sede è stato sottoscritto il contratto di lavoro con decorrenza giuridica 1/9/2015 e in quella l'istante ha anche espletato il periodo di prova nei termini imposti dalla legge.

Al riguardo, si segnala l'orientamento giurisprudenziale secondo cui: *nelle controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze della P.A. la competenza per territorio va determinata secondo quanto statuito dall'art. 413 c.p.c., in relazione al luogo in cui si trova l'azienda o una sua dipendenza ove il*



lavoratore prestava servizio al momento della fine dell'incarico, intendendosi per tale la sede di servizio effettivo e non la sede in cui è effettuata la gestione amministrativa del rapporto secondo le regole interne della singola amministrazione (Cass. 15/10/2007, n. 21562).

In termini ancora più chiari: nel caso in cui un rapporto di lavoro si configuri come presupposto per il sorgere del diritto alla costituzione in un successivo rapporto, i criteri di identificazione della competenza territoriale vanno riferiti al rapporto in essere. Tale principio trova applicazione anche nei giudizi promossi dai docenti precari riguardanti le modalità di inserimento nelle graduatorie provinciali, con riferimento al punteggio conseguito nella graduatoria principale; con ciò evidenziandosi il collegamento funzionale con il rapporto in essere al momento della domanda e con la sede dell'ufficio in cui il dipendente era addetto al momento della domanda (Cass. 21/5/2015, n. 10499).

MOTIVI

In diritto

1. Assunzione in violazione dell'artt. 1, comma 108 legge 107/2015 e dell'art. 13 CCNI mobilità Scuola.

La vicenda che viene portata all'esame di Questo Giudice è già nota alle aule di Tribunale e già tante sono le pronunce che hanno evidenziato le discrasie, le irragionevolezza e le illegittimità delle operazioni messe in atto dalla riforma della "Buona Scuola".

Il Piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato delineato dall'art. 1, commi 95 e ss., della legge n. 107/2015 è stato strutturato secondo un meccanismo a 4 Fasi, nell'ambito del quale – senza che se ne conoscano le ragioni e il buon senso – si sono create anomale distinzioni categoriali tra soggetti di serie A e soggetti di serie B per effetto della loro riconduzione, *ex officio*, alle prime o alle ultime procedure di immissione in ruolo.

Inserita in GAE al 242° posto, su posto di sostegno con un punteggio pari a 126,00, l'assunzione della prof.ssa Russo è seguita all'avvio della terza e ultima Fase di quel programma (Fase C) – quando il Ministero aveva già disposto le immissioni in ruolo dei docenti vincitori di concorso del 2012 e di una parte di quelli inseriti in GAE secondo l'ordine delle graduatorie – e la formalizzazione del suo rapporto con il MIUR, su posto di sostegno, con decorrenza giuridica



dal 1/9/2015, si è compiuta in data 19/12/2015 presso l'ISIS "Gaetano Filangieri" di Frattamaggiore, dove intanto la ricorrente era già impegnata in attività di supplenza annuale su sostegno per l'a.s. 2015/2016, con immissione in ruolo nella provincia di Napoli e sede definitiva da individuarsi all'esito delle procedure di mobilità nazionale *ex art.1, comma 108, legge n. 107/2015*.

All'esito di queste, la graduatoria stilata dal Ministero vedeva la prof. Russo con un punteggio complessivo di 36.00, di cui 24,00 quale punteggio base, comprensivo degli anni di servizio, 6,00 quale punteggio aggiuntivo per sostegno e 6,00 quale punteggio aggiuntivo per il comune raggiungimento.

Ebbene, nonostante le previsioni di legge (peraltro, già tacciate di possibile illegittimità costituzionale) e nonostante quanto statuito dal CCNI mobilità del giorno 8/4/2016 e dall'O.M. n. 241/2016 sui criteri di determinazione e di assegnazione dei posti in organico, la ricorrente è stata, inspiegabilmente, assegnata in via definitiva – su posto di sostegno – presso l'ambito territoriale Lombardia 021 (Istituto Paolo Frisi di Milano), superata, nella destinazione alle sedi più vicine alla propria provincia di immissione in ruolo (Napoli), da docenti assolutamente privi dei titoli e del punteggio necessario, già collocati in GAE in posizioni inferiori alla sua.

Perché si abbia piena contezza della vicenda, è sufficiente dare uno sguardo alla graduatoria dei trasferimenti (allegata per estratto), limitamente alla provincia di Napoli (sede di titolarità della ricorrente), dalla quale emerge che almeno 11/12 docenti hanno ottenuto l'assegnazione negli ambiti campani già individuati dall'istante secondo il prescritto ordine di preferenza, pur avendo un punteggio inferiore e precedenza non valutabili ai fini della mobilità territoriale (a solo titolo esemplificativo, si segnalano le posizioni dei seguenti docenti:

- ✓ Cimmino Francesca, 23/7/1975, con punteggio in graduatoria di mobilità pari a 25,00 e punteggio GAE pari a 61,00;
- ✓ Febbraro Marianna, 22/1/1975, con punteggio in graduatoria di mobilità pari a 25,00 e punteggio GAE pari a 147,00;
- ✓ Miglionico Maria, 09/07/1968, con punteggio in graduatoria di mobilità pari a 27,00 e punteggio GAE pari a 110,00;
- ✓ Migliaccio Luisa, 24/07/1976, con punteggio in graduatoria di mobilità pari a 29,00 e punteggio GAE pari a 124,00;



- ✓ Rosso Loretana Maria Antonia, 17/11/1970, con punteggio in mobilità pari a 30,00 e punteggio GAE pari a 56,00;
- ✓ Di Vaia Anna, 08/01/1973, con punteggio in graduatoria di mobilità pari a 30,00 e punteggio GAE pari a 147,00;
- ✓ Damiano Milena, 24/5/1968, con punteggio in graduatoria di mobilità pari a 36,00 e punteggio GAE pari a 38,00;
- ✓ Boccia Giuseppe, 06/01/1973, con punteggio in graduatoria di mobilità pari a 10,00 e punteggio GAE pari a 156,00).

Peraltro, delle operazioni compiute dal Ministero per le assegnazioni delle sedi – sulla scorta di quanto sancito dai commi 98, 100, 101 e 108 dell’art. 1 della legge 107/2015 – non è mai stata data alcuna notizia ufficiale e il fatto stesso che si siano utilizzati algoritmi diversi rispetto a quelli già previsti per la fase assunzionale fa dubitare oltremodo della legittimità dell’intero meccanismo (il caso della prof.ssa Damiana Milena potrebbe essere di esempio: posizionata in graduatoria GAE con 38,00 punti è stata inserita nella graduatoria di mobilità con un punteggio pari a 30,00!).

Mentre, infatti, per le immissioni in ruolo dei soggetti partecipanti alla Fase C (e tra questi la ricorrente), la normativa vigente ha imposto di seguire il criterio del “blocca provincia”, per cui la sua individuazione e il posto su cui ciascun soggetto doveva essere assunto è stata attuata *scorrendo nell’ordine le province secondo le preferenze indicate e, per ciascuna di esse, il tipo di posto secondo la preferenza indicata*, per la mobilità, invece, tutto è stato sovvertito.

A nulla è servito, nei trasferimenti, l’ordine delle preferenze: le collocazioni sono state disposte su “ambiti” a livello nazionale, nessun valenza è stata data al punteggio già dichiarato in GAE, nessuna verifica è stata compiuta sul nuovo punteggio risultante nelle graduatorie di mobilità e nessun accertamento è stato effettuato sulle presunte precedenza dichiarate da alcuni docenti a discapito di altri. Il tutto con notevole pregiudizio per l’interesse e il diritto della prof.ssa Russo di vedersi assegnata in via definitiva presso una delle sedi prescelte e più vicina all’ambito di titolarità.

2. Violazione del principio di parità di trattamento.

L’inserimento della proff.ssa Russo in Fase C) del Piano Straordinario delle recenti immissioni in ruolo, di seguito alle assunzioni dei vincitori di concorso



anno 2012 e degli assunti entro il 2014/2015 e senza i privilegi a questi accordati dall'Ordinanza Ministeriale n. 241/2016 e dal CCNI del giorno 8/4/2016, presenta tutti i connotati tipici delle fattispecie lesive del principio di parità di trattamento.

I neoassunti in Fase C, infatti, a differenza degli altri, sono stati costretti ad un meccanismo di scorrimento della graduatoria, in base al punteggio, con una mobilità a livello nazionale, su tutti gli ambiti territoriali.

E' stato loro negato il diritto ad ottenere in via definitiva la sede di titolarità e, al contempo, anche la possibilità di proporre la scelta "su scuola", così come disposto per gli assunti in Fase A), con un ingiustificato sfavore per soggetti da anni già inseriti in GAE.

Sulla questione il TAR Lazio ha già avuto modo di pronunciarsi con la sospensiva della detta Ordinanza Ministeriale (v. Ordinanza n. 4720 del giorno 8/8/ 2016; Ordinanza su proc. RG. n. 6565/2016); il prossimo 20/10/2016 si discuterà il merito e in quell'occasione il Giudice Amministrativo potrebbe decidere per l'illegittimità dell'impugnata ordinanza (che, intanto, è stata portata in esecuzione nonostante le avvenute sospensive), annullando di fatto tutte le procedure di mobilità sino a questo punto condotte.

Se ciò dovesse verificarsi, la posizione della ricorrente ne sarebbe evidentemente travolta.

Resterebbe, però, immutato il punteggio raggiunto nella graduatoria di mobilità, calcolato, sulla scorta dei dati forniti dal CCNI del giorno 8/4/2016, senza alcuna valutazione del servizio paritario.

Da qui l'esigenza che il Giudice, si pronunci preliminarmente sulla concessione della formulata istanza cautelare, prima dell'udienza di del 20/10/2016, dinanzi al Tar Lazio, con diritto per la ricorrente a vedersi riconosciuto, in graduatoria, il detto servizio, in disapplicazione della norma contrattuale contra *legem*.

ISTANZA CAUTELARE EX ART. ART. 700 cpc

Il Fumus boni iuris

- a) Diritto della ricorrente a vedersi riconosciuto il diritto alla valutazione del servizio prestato presso la Scuola Paritaria**



Disapplicazione della disposizione di cui alle “Note comuni” allegate al CCNI per la mobilità del personale docente AS 2016/2017.

Nelle “Note comuni” alle tabelle dei trasferimenti a domanda e d’ufficio dei passaggi del personale docente, allegate al CCNI del giorno 8/4/2016 è stabilito che *“il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera”*.

In ragione di una siffatta previsione, il MIUR ha ommesso di considerare - ai fini dell’attribuzione del giusto punteggio per il servizio reso - il periodo di attività prestato presso l’Istituto paritario Don Bosco di Frattamaggiore, per gli A.S. 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, servizio che, se correttamente considerato, avrebbe consentito alla prof.ssa Russo di vedersi attribuiti ulteriori punti per ogni anno di servizio espletato (art. 1, lett. B, della tabella di valutazione dei titoli ai fini del trasferimento, allegata al CCNI 8/4/2016), con il conseguimento di un punteggio base di 39,00 e non anche di 24,00 e un punteggio aggiuntivo su sostegno di 21,00 e non di 6,00 come risultante dalla convalida della domanda di mobilità notificata dal Ministero in data 2/7/2016 (per un totale complessivo di 60,00 punti e non anche di 30,00).

Se si considera la natura e la portata operativa di quella disposizione, in relazione a quanto imposto, ancora prima di quella negoziazione, da radicate e mai sconfessate norme di legge, appare chiaro l’abuso commesso.

L’art. 2, comma 2 del DL n. 225/2001, convertito in legge in data 2/8/2001, stabilisce che: *i servizi di insegnamento prestati dal 1 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, sono valutati nella stessa misura prestato per il servizio nelle scuole statali*.

Nella fattispecie, l’Istituto Don Bosco, presso il quale la ricorrente ha prestato servizio su posto di sostegno (Classe di Concorso A061) è stato riconosciuto come istituzione paritaria con appositi decreti ministeriali, come si evince dalla certificazione allegata al presente ricorso, e tanto è sufficiente per l’equiparazione delle attività ivi espletate a quelle rese presso istituzioni statali.

Peraltro, proprio in ossequio alla suddetta normativa, il recente bando di concorso del 23/2/2016 ha individuato tra i titoli valutabili ai fini dell’attribuzione del relativo punteggio anche quelli riguardanti il servizio reso presso Istituti paritari ai sensi della Legge n. 60/2000 (vedi allegato)



Ebbene, confrontando queste previsioni di legge con la norma contrattuale incriminata, non può non ritenersi che quest'ultima sia stata elaborata in violazione di quanto sancito dalla fonte superiore.

Si richiama alla memoria quanto statuito dall'art. 40, al comma 1, ultimo cpv, del d.lgs. 165/2001: *“nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilità e delle progressioni economiche, la contrattazione collettiva è consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge”*; e, ancora, al comma 3 quinquies: *“...Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile”*.

A tal riguardo, si segnala, altresì, il recente orientamento di alcuni Giudici di merito che, per casi analoghi a quello per cui è causa, hanno accolto le richieste degli istanti, decidendo le liti in questi termini: *ai sensi dell'art.1 bis D.L. 250/05: le scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capi I, II e III, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono ricondotte alle due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n.62, e di scuole non paritarie.... diversamente opinando si porrebbe ad una interpretazione della vigente normativa senz'altro contraria ai principi di eguaglianza e d'imparzialità della p.a. (artt.3 e 97 Cost.), non essendovi ragione per discriminare, sia in sede di mobilità che ai fini della ricostruzione di carriera, tra servizi aventi per legge la medesima dignità e le medesime caratteristiche* (Tribunale di Caltagirone, ordinanza del 2/8/2016; negli stessi termini anche Tribunale di Napoli, ord. del 31/8/2016, proc. n.rg. 17451/2016).

Da qui la necessità che il Giudice adito, valutata la sussistenza del diritto della ricorrente a vedersi riconosciuti gli anni di servizio prestato presso l'Istituto paritario “Don Bosco” di Frattamaggiore, disponga la disapplicazione, per quel che rileva nell'odierna procedura d'urgenza, della disposizione di cui alle “Note comuni” allegate al CCNI mobilità a.s. 2016/2017 (*il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile*), disponendo la condanna del Ministero a rielaborare la posizione dell'istante nella già formata graduatoria di mobilità,



inserendole il corretto punteggio afferente anche il servizio paritario prestato in pre ruolo.

Il Periculum in mora

“La richiesta di una misura cautelare è funzionale alla tutela di un diritto sostanziale della parte ricorrente che rischi di essere pregiudicato nelle more della definizione del giudizio volto alla tutela di quel diritto in via ordinaria, diritto sostanziale il cui pericolo di pregiudizio deve essere imminente ed irreparabile ai fini della concessione, in particolare, di un provvedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c.” (Tribunale Bari, sez. III, 21/03/2014; Tribunale Rimini, 24/03/2007; Trib. Milano 4 agosto 2003, in Orient. Giur. Lav., 2003; Trib. Forlì 21 marzo 2000, in Lav. nella giur., 2000, p. 859, Trib. Roma 4 ottobre 1996, in Orient. Giur. Lav., 1996, p. 1041 e numerose altre).

La pretesa avanzata dalla ricorrente in questa sede – di ottenere (in disapplicazione delle disposizioni contrattuali contra legem) il riconoscimento del punteggio per il servizio pre-ruolo espletato presso l’Istituto paritario Don Bosco negli anni scolastici dal 2008 al 2013 ai fini del suo corretto inserimento nella graduatoria di mobilità del Piano straordinario di assunzione ex lege n. 107/2015 – può senz’altro ritenersi meritevole di una tutela d’urgenza, anche in vista dei possibili e prossimi pregiudizi che potrebbero derivarle da una futura dichiarazione di illegittimità dell’O.M. n. 241/2016, già impugnata innanzi al TAR Lazio (e da questo sospesa nella sua efficacia con le citate ordinanze allegate al presente atto) e con udienza di merito fissata per il 20/10/2016.

Peraltro, allo stato dei fatti, il MIUR ha illegittimamente individuato per la ricorrente, in via definitiva, la sede di Milano, assegnando quella di sua immissione in ruolo ad altri e, comunque, trascurando di considerare la disponibilità di posti su sostegno anche in ambiti più vicini a quello di titolarità (solo nelle province laziali risulta la presenza di n. 37 posti HH ancora disponibili)

Nell’attesa di un giudizio ordinario, qualora il Giudice adito dovesse ritenere di non concedere il provvedimento d’urgenza, l’istante si troverebbe a dover sopportare un duplice e grave imminente pregiudizio:



- ✓ considerata la pendenza del giudizio dinanzi al Tar Lazio per impugnativa dell'OM n. 241/2016, già sospesa in attesa dell'udienza di merito fissata per il prossimo 20/10, è necessario che, prima di detta data, si riconosca e si dichiari il diritto della ricorrente a vedersi attribuito il punteggio di servizio pre ruolo espletato presso l'Istituto paritario Don Bosco e ciò per evitare che, un qualsiasi provvedimento di merito in sede amministrativa, possa compromettere la reale posizione in graduatoria della ricorrente, alla quale in ogni caso quel servizio va riconosciuto ai fini della ricostruzione di carriera (al riguardo costituisce precedente l'ordinanza del Tribunale di Napoli del 6/9/2016, allegata allo scritto, su caso analogo a quello in esame).

In mancanza di quel riconoscimento, la ricorrente è stata compromessa nell'individuazione di una sede definitiva nella Provincia di Napoli, più vicina al proprio nucleo familiare;

- ✓ la ricorrente – secondo l'attuale graduatoria di mobilità – è stata assegnata in via definitiva, su posto di sostegno, presso l'ambito territoriale di Milano, con vincolo di permanenza in detta sede per almeno tre anni.

Il trasferimento creerebbe non pochi problemi alla prof.ssa Russo e al suo ambito familiare. Infatti, il marito, avv. Saverio Della Corte, destinatario delle procedure di immissione in ruolo del Piano Straordinario legge n. 107, è stato assunto in via definitiva presso un ambito lombardo e, almeno in questa fase, si vede costretto ad allontanarsi da casa; l'unico figlio, di anni 6, frequenta la scuola statale di Aversa (CE), il minore ed è impegnato in attività sportive che impongono alla genitrice frequenti accompagnamenti lontano dalla propria abitazione (sita in Villa di Bianco).

Nessun altro parente può sostituire la presenza della madre nell'accudimento del bambino (a lei fortemente legato sin dalla nascita) e un eventuale, anche futuro, trasferimento al Nord, la costringerebbe a oneri economici per l'assunzione di una baby sitter, difficilmente sostenibili con il solo stipendio di insegnante.



Peraltro, allontanandosi da casa – così come anche il marito – la prof.ssa Russo dovrebbe scegliere un nuovo alloggio e affrontare le spese della sua permanenza e di quella del coniuge in altra Regione; spese che si aggiungerebbero a quelle già esistenti e indifferibili, legate in particolare all'educazione del bambino e al pagamento del mutuo della casa.

Detti pregiudizi hanno natura irreparabile, atteso che i relativi effetti lesivi non ricadono su interessi meramente patrimoniali della prof.ssa Russo, ma vanno ad intaccare la stessa sfera dei suoi diritti personali e familiari (insuscettibili di reintegrazione ex post per equivalente).

Quanto poi all'imminenza del pericolo, si è già detto che il prossimo 20/10/2016, dinanzi al TAR Lazio, si discuterà nel merito l'illegittimità dell'O.M. n. 241/2016, già sospesa per manifesta fondatezza delle eccezioni di illegittimità sollevate dai ricorrenti.

Quello che ne conseguirà, potrebbe stravolgere l'intero meccanismo della mobilità già avviata dal Ministero e, nell'ipotesi positiva, si potrebbe anche verificare una modifica della sede definitiva appena scelta per l'istante nella provincia di Milano e, dunque, l'individuazione di altra sede. Resterebbe, però, ferma la sua posizione nella vigente graduatoria di mobilità, stilata, per quanto concerne la posizione della ricorrente, sulla scorta di valori non rispettosi delle norme di legge.

** *** **

Pertanto, in ragione delle questioni sin qui esposte, la prof.ssa Carmela Russo, come rappresentata, difesa e domiciliata,

RICORRE

all'adito Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord affinché, esperiti gli adempimenti di rito, Voglia fissare l'udienza di discussione della presente controversia innanzi a sè e tentare la conciliazione della lite. In ogni caso, contrariis reiectis, per sentire accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

In via cautelare:

1. accerti, per tutte le ragioni di fatto e diritto di cui alla narrativa, il diritto della ricorrente alla valutazione, nella graduatoria di mobilità a.s. 2016/2017, del servizio di insegnamento su posto di sostegno, svolto in



Istituto scolastico paritario dall'A.S. 2008/2009 all'A.S. 2012/2013, nella stessa misura in cui è valutato il medesimo servizio presso un istituto statale, con la conseguente disapplicazione, *ex artt.1339 e 1418/1419 c.c.* di cui alle "Note comuni" allegate al CCNI per la mobilità del personale docente A.S. 2016/2017, secondo cui *il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile*, disponga la rimessione nei termini di essa ricorrente per l'integrazione della domanda di mobilità già presentata in data 28/5/2016 e condanni il MIUR e le Amministrazioni scolastiche competenti all'inserimento di punti 60 complessivi nella citata graduatoria (39 per punteggio base e 21 per punteggio aggiuntivo su sostegno), nonché l'attribuzione della sede di servizio ad essa spettante in base al corretto punteggio di mobilità;

2. dichiarare illegittima, per tutte le questioni dedotte in premessa, l'attribuzione della ricorrente alla sede assegnata dal MIUR sulla scorta della redatta graduatoria di mobilità, unitamente a tutti gli atti connessi e consequenziali a questa, con condanna all'assegnazione di altra sede tra quelle indicate secondo l'ordine di preferenza delle province riportate nella proposta domanda di mobilità, considerando, a tal fine:
 - a) il punteggio corretto con l'aggiornamento del servizio paritario pre-ruolo e nello specifico: 39,00 punti per punteggio base, 21,00 per punteggio aggiuntivo su sostegno, 6 per punteggio aggiuntivo per il comune ricongiungimento;
 - b) quello già dichiarato e attribuito dal MIUR in rapporto all'esatto ordine di precedenza, previa verifica della sussistenza o meno di privilegi per gli altri docenti che, con punteggio inferiore, sono stati favoriti nella scelta della sede più vicina a quella di titolarità della ricorrente;
3. adottare ogni provvedimento necessario a garantire alla ricorrente gli effetti della tutela cautelare richiesta;
4. condannare il MIUR (Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca), in persona del Ministro pro tempore, al pagamento delle spese e dei compensi dell'odierna procedura, con attribuzione

Nel merito



- a) accerti il diritto della ricorrente all'assegnazione di una sede, tra quelle prescelte nella domanda, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al CCNI del giorno 8/4/2016, determinata secondo il punteggio maturato nell'ambito della Fase "C" del Piano Straordinario di assunzioni di cui alla legge n. 107/2015;
- b) disponga la disapplicazione e l'annullamento della graduatoria di mobilità territoriale adottata dal MIUR sulla scorta di quanto statuito dall'O.M. n. 241/2016 e dalle indicazioni di cui al CCNI del giorno 8/4/2016, previa dichiarazione di disapplicazione, *ex artt.* 1339 e 1418/1419 c.c., delle "Note Comuni" allegate al detto Contratto collettivo in quanto contrastanti con l'art. 40, comma 1, ultimo cpv e comma 3 *quinquies* del d.lgs. 165/2001;
- c) accerti tutti i danni, patrimoniali e non (biologico, da stress, alla vita familiare e da relazione) subiti e subendi dalla ricorrente in virtù dell'illegittima adozione, da parte del MIUR, della graduatoria di mobilità, in relazione al suo effettivo punteggio (corretto con la modifica richiesta o, comunque, quello già attribuitole dal Ministero), comparato con quelli più bassi di altri docenti che la precedono e degli ambiti territoriali espressi nella sua domanda precedenti la sede assegnata;
- d) condanni il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca al risarcimento dei danni arrecati, accertati in sede istruttoria, da liquidarsi anche in via equitativa;
- e) condanni il MIUR al pagamento delle spese processuali, da distrarsi al procuratore antistatario.

In istruttoria, si chiede sin da ora che si ordini al MIUR di produrre idonea documentazione attestante i metodi di calcolo utilizzati per la redazione dell'attuale graduatoria di mobilità interprovinciale, con la specifica degli algoritmi utilizzati per il riconoscimento dei punteggi e delle precedenzae.

Si allegano i seguenti documenti:

1. domanda di partecipazione piano di assunzione ex lege n. 107/2015 del giorno 11/8/2015;
2. proposta di assunzione del 10/11/2015;



3. perfezionamento della proposta di assunzione ex lege n. 107/2015 del giorno 11/11/2015;
4. contratto di assunzione del 19/12/2015 con relativa accettazione;
5. domanda di mobilità del 28/5/2016;
6. elenco titoli del 28/5/2016;
7. lettera di notifica domanda di mobilità con punteggio del 2/7/2015;
8. e-mail inviata alla prof.ssa Russo in data 13/8/2016 con la comunicazione di trasferimento presso l'Ambito 021 Lombardia – posto sostegno;
9. curriculum vitae della prof.ssa Russo inserito in Archivio in data 17/8/2015;
10. domanda di assegnazione provvisoria del 26/8/2016;
11. comunicazione pec del 31/8/2016 – assegnazione incarico su sede scolastica Istituto MIIS058007 – Paolo Frisi (Ambito LOM0000021);
12. istanza di conciliazione del 19/8/2016;
13. estratto elenco sostegno graduatoria provinciale definitiva scuola sec. II grado;
14. estratto graduatoria di mobilità 2016/2017;
15. elenco posti assegnati disponibili Regione Lazio;
16. elenco posti disponibili Regione Lazio;
17. Ordinanza Ministeriale n. 241/2016;
18. CCNI del giorno 8/4/2016;
19. Ordinanza Tar Lazio del 23/6//2016 su ricorso 6565/2016;
20. Ordinanza Tar Lazio n. 4720/106 del giorno 8/8/2016;
21. Ordinanza Trib. Napoli del 31/8/2016 su ricorso RG 17451/2016;
22. Ordinanza Trib. Messina del 26/8/2016 su ricorso RG 4064/2016;
23. certificato Istituto Paritario Don Bosco di Frattamaggiore;
24. elenco informativo aggiornato sul prezzo degli affitti a Milano;
25. rendiconto mutuo casa di abitazione;
26. certificato di stato di famiglia.

Con riserva di ogni altra eventuale attività istruttoria

Aversa, 13/9/2016

Avv. Maddalena Carusone



Si dichiara, ai fini del versamento del c.u., che l'odierno procedimento è di valore indeterminabile.

Aversa, 13/9/2016

Avv. Maddalena Carusone

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE MODALITA' DI NOTIFICA
EX ART. 151 C.P.C

La sottoscritta avvocato Maddalena Carusone (CF CRSMDL74R42F799Y), quale procuratrice della prof.ssa Russo Carmela, giusta delega in calce al su esteso ricorso

PREMESSO CHE:

- ✓ l'azione promossa dalla prof.ssa Carmela Russo dinanzi al Tribunale di Napoli Nord – Sezione lavoro – ha per oggetto:
- a) l'accertamento del diritto di essa ricorrente alla valutazione, nella graduatoria di mobilità a.s. 2016/2017, del servizio di insegnamento su posto di sostegno, svolto in Istituto scolastico paritario dall'A.S. 2008/2009 all'A.S. 2012/2013, nella stessa misura in cui è valutato il medesimo servizio presso un istituto statale, con la conseguente disapplicazione, *ex artt.1339 e 1418/1419 c.c.* di cui alle "Note comuni" allegate al CCNI per la mobilità del personale docente A.S. 2016/2017, secondo cui *il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile*;
- b) la rimessione nei termini per l'integrazione della domanda di mobilità già presentata in data 28/5/2016, con l'attribuzione da parte del MIUR e delle Amministrazioni scolastiche competenti di punti 60 complessivi nella citata graduatoria (di cui 39 per punteggio base e 21 per punteggio aggiuntivo su sostegno), nonché l'attribuzione della sede di servizio ad essa spettante in base al corretto punteggio di mobilità;
- c) la dichiarazione di illegittimità del disposto trasferimento, con condanna del Ministero all'assegnazione di altra sede tra quelle indicate nell'ordine di preferenza delle province riportate nella proposta domanda di mobilità, considerando, a tal fine:
 - 1) il punteggio corretto con l'aggiornamento del servizio paritario pre-ruolo e nello specifico: 39,00 punti per punteggio base, 21,00 per



punteggio aggiuntivo su sostegno, 6 per punteggio aggiuntivo per il comune ricongiungimento; ovvero

2) quello già dichiarato e attribuito dal MIUR in rapporto all'esatto ordine di precedenza, previa verifica della sussistenza o meno di privilegi per gli altri docenti che, con punteggio inferiore, sono stati favoriti nella scelta della sede più vicina a quella di titolarità della ricorrente;

- d) l'accertamento del diritto di essa ricorrente all'assegnazione di una sede, tra quelle prescelte nella domanda, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al CCNI del giorno 8/4/2016, determinata secondo il punteggio maturato nell'ambito della Fase "C" del Piano Straordinario di assunzioni di cui alla legge n. 107/2015;
- e) la disapplicazione e l'annullamento della graduatoria di mobilità territoriale adottata dal MIUR sulla scorta di quanto statuito dall'O.M. n. 241/2016 e dalle indicazioni di cui al CCNI del giorno 8/4/2016, previa dichiarazione di disapplicazione, *ex artt.* 1339 e 1418/1419 c.c., delle "Note Comuni" allegate al detto Contratto collettivo.

RILEVATO CHE

- ✓ ai fini di una corretta instaurazione del contraddittorio tra le parti, il ricorso dovrebbe essere notificato a tutti i docenti inseriti nella graduatoria di mobilità interprovinciale *ex lege* 107/2015, in quanto potenziali controinteressati, che vedrebbero mutata la propria posizione in caso di accoglimento del presente ricorso.
- ✓ la notifica nei modi ordinari sarebbe impossibile, nonché eccessivamente onerosa dato il numero dei destinatari e, comunque, non sarebbe sufficiente a garantire l'effettiva instaurazione del contraddittorio;
- ✓ la tradizionale notifica per pubblici proclami, con pubblicazione in Gazzetta Ufficiale sarebbe eccessivamente onerosa e non prevederebbe la pubblicazione integrale del testo del ricorso introduttivo del presente giudizio;

CONSIDERATO CHE

- l'Ill.mo Giudice adito può autorizzare ai sensi dell'art. 151 C.p.c che la notifica avvenga con qualsiasi mezzo, purché *"le modalità con cui*



siffatta notificazione viene disposta devono siano tali da non compromettere il diritto di difesa, tutelato dall'art. 24 come «inviolabile» in ogni stato e grado del processo (Cass. n. 13868/2002; Cass. n. 3286/2006; Cass. n. 4319/2003).

- La notifica mediante pubblicazione integrale del ricorso e del decreto di fissazione udienza sul sito del Ministero della Pubblica Istruzione e/o del MIUR - U.S.R per la Campania (www.campania.istruzione.it) sarebbe idonea ad assicurarne la conoscibilità e permetterebbe ad eventuali interessati di intervenire nel presente procedimento.

Tutto ciò premesso e considerato, la scrivente procuratrice formula formale

ISTANZA

affinché l'ill.mo Giudice del Lavoro adito, alla luce di quanto sopra premesso
VOGLIA autorizzare la notificazione del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge ai sensi dell'art. 151 c.p.c. ovvero:

- quanto ai potenziali controinteressati, mediante pubblicazione integrale del ricorso e del decreto di fissazione udienza, sul sito istituzionale del Ministero della Pubblica Istruzione;
- quanto alle Amministrazioni competenti mediante consegna di copia all'Avvocatura distrettuale dello Stato.

Lusciano, 14/9/2016

Avv. Maddalena Carusone

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il sottoscritto Avv. Maddalena Carusone cod. fiscale CRSMDL74R42F799Y
procuratore domiciliatario di CARMELA RUSSO

cod. fiscale RSSCML77E42A512A

attesta, ai sensi dell'art. 16 bis, comma 9 bis, e dell'art. 16 undecies, comma 3, del D.L. 179/2012,

che la presente copia informatica DEL RICORSO EX ART. 414 CPC CON CONTESTUALE ISTANZA CAUTELARE EX ART. 700 CPC è conforme al corrispondente documento
iscritto presso il TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD di Aversa al Registro Diritto del Lavoro con N.R.G. 00010733/2016, dal quale è stata estratta

Lusciano, lì 12/11/2016

Firmato digitalmente da Maddalena Carusone

